

Pubblicato il 24/04/2024

N. 00509/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 511 del 2024, proposto da

(omissis), rappresentato e difeso dall'avvocato Claudio Lalli,
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune Montecatini Terme, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Iaria, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in
Firenze, via de' Rondinelli 2;

nei confronti

(omissis), non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- della graduatoria del **Concorso** pubblico, per esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di "Tecnico amministrativo contabile" - Area degli Istruttori (ex categoria C) – codice InPa n. 2023/CONC04

- determinazione n. 1007 del 27/11/2023 di approvazione del presente bando della prova di **concorso** composta dal modulo risposte, dal questionario, dalla scheda anagrafica e del foglio istruzioni per la prova Psicoattitudinale;

- di tutti gli atti della Commissione giudicatrice con particolare riferimento ai verbali di correzione della prova psicoattitudinali anche di parte ricorrente nella parte in cui non sono state valutate ai fini della media da assegnare a ciascun candidato tutte le prove di tutti i candidati ammessi a sostenere tale prova Psicoattitudinale.

- per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento della prova della Commissione giudicatrice del 19 dicembre 2023;

e di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente;

e per l'accertamento del diritto di parte ricorrente ad essere ammessa alla Graduatoria del **Concorso** pubblico, per esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di "Tecnico amministrativo contabile" - Area degli Istruttori (ex categoria C).

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune Montecatini Terme;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 il dott. Luigi Viola e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso, il ricorrente impugna tutti gli atti che hanno portato alla sua esclusione dalla graduatoria definitiva del **concorso** pubblico, per esami, per assunzioni a tempo pieno e indeterminato di n. 7 posti di assistente tecnico amministrativo contabile – area degli istruttori (ex categoria C) indetto dal

Comune di Montecatini Terme; in particolare, si tratta di esclusione determinata, non dall'esito della prova scritta (che ha visto l'inserimento del ricorrente in graduatoria, pur se in posizione non utile per la nomina), ma dall'esito della prova psicoattitudinale (che si è conclusa con la declaratoria di inidoneità del ricorrente).

L'infondatezza nel merito del ricorso permette alla Sezione di non procedere all'esame delle eccezioni preliminari proposte dalla difesa dell'Amministrazione comunale di Montecatini Terme.

L'unica censura proposta da parte ricorrente attiene alla (presunta) errata applicazione del criterio per il superamento della prova psicoattitudinale, che viene concordemente individuato dalle due parti, in mancanza di altra e più specifica indicazione negli atti di **concorso**, nella "media aritmetica dei punteggi ... (di tutti i candidati) ridotto dello scarto quadratico medio (o deviazione *standard*) degli stessi valori" individuata dalla nota 8 marzo 2024 prot. n. 12431 del Comune di Montecatini Terme (che, più che una risposta all'istanza di accesso del ricorrente, costituisce un'esplicazione postuma dei criteri utilizzati dal selettore); criterio della media che parte ricorrente riferisce a tutti i partecipanti alla selezione (692) e l'Amministrazione resistente ai soli candidati dichiarati idonei alla prova scritta.

Al proposito, non sono necessarie molte parole per rilevare come, in mancanza di altra e più decisiva specificazione negli atti di **concorso**, la valutazione psicoattitudinale debba essere rivolta ed effettuata nei confronti dei soli candidati risultati idonei nella prima fase della selezione (prova scritta); diversamente opinando, si finirebbe, infatti, con l'operare la valutazione psicoattitudinale di candidati che non hanno alcuna possibilità di superare la procedura concorsuale, non essendo risultati in possesso dell'idoneità nella prima ed autonoma prova selettiva della procedura; il tutto si risolverebbe quindi in inutile spreco di attività amministrativa e, del resto, la stessa difesa del ricorrente non riesce ad individuare particolari ragioni che possano portare a privilegiare l'altra opzione interpretativa.

Al di là di ogni considerazione in ordine al dato numerico di candidati oggetto della valutazione di idoneità psicoattitudinale individuato dalla già dalla nota 8 marzo 2024 prot. n. 12431 dell'Amministrazione comunale di Montecatini Terme (438) che risulta manifestamente erroneo, l'esame degli allegati al verbale n. 4 del 29 dicembre 2023 della Commissione di **concorso** evidenzia chiaramente come la valutazione psicoattitudinale sia stata condotta nei soli confronti dei candidati risultati idonei alla prova scritta e detta valutazione sia stata integrata dopo la rettificazione della graduatoria resa necessaria dal riscontro dell'inesattezza della risposta predisposta per il questo n. 45; è stato pertanto applicato il razionale criterio sopra richiamato, che costituisce applicazione, in buona sostanza, degli ordinari criteri di economicità dell'azione amministrativa.

Alla luce del punteggio attribuito al ricorrente alla prova psicoattitudinale (39,05 punti) e della mancata esplicitazione da parte sua delle possibili conseguenze, secondo il principio della "prova di resistenza", della modificazione del numero di candidati sottoposti alla valutazione psicoattitudinale, risulta poi irrilevanti ogni ulteriore considerazione in ordine alla discrepanza tra la media dei candidati (43,11) indicata nella già citata nota 8 marzo 2024 prot. n. 12431 del Comune di Montecatini Terme e la diversa media (49,17 punti) indicata dalla precedente nota 12 febbraio 2014 prot. n. 7570 (che, del pari, non si limita a riscontrare l'istanza di accesso del candidato, ma assume funzione chiarificatrice del criterio utilizzato dal selettore), così come irrilevante risulta ogni considerazione in ordine al fatto che il numero di candidati ammesso alla detta prova desumibile dagli allegati al verbale n. 4 del 29 dicembre 2023 della Commissione di **concorso** risulta differente da quello poi valorizzato in sede di contenzioso e pari a 424.

In definitiva, il ricorso deve pertanto essere respinto; sussistono ragioni per procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, come da motivazione.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Roberto Pupilella, Presidente

Luigi Viola, Consigliere, Estensore

Marcello Faviere, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Luigi Viola

IL PRESIDENTE
Roberto Pupilella

IL SEGRETARIO